II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2005

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

(2005/694/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le osservazioni dell'Italia,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.

(3) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l'attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio [1] stabilisce regole e definizioni precise per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4) A norma dell'articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha indirizzato al Consiglio un siffatto parere sull'Italia il 29 giugno 2005. La Commissione, tenuto conto della sua relazione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario ex articolo 104, paragrafo 4, del trattato, ha concluso che in Italia esiste un disavanzo eccessivo. Nella valutazione la Commissione ha tenuto conto della relazione del Consiglio Ecofin al Consiglio europeo intitolata «Migliorare l'attuazione del patto di stabilità e crescita», approvata dal Consiglio europeo il 22 marzo 2005.

(5) L'articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell'Italia, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni che si illustrano di seguito.

(6) Sulla base dei dati per il 2003 e per il 2004 finora comunicati, il rapporto disavanzo/PIL è stato superiore ma vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2003 e 2004. Il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2003 e nel 2004 non è stato determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità italiane, né è derivato da una grave recessione economica, ai sensi del patto di stabilità e crescita. Il tasso di crescita economica negli ultimi tre anni è stato positivo sebbene modesto (0,4 %, 0,3 % e 1,2 % rispettivamente nel 2002, 2003 e 2004). Si stima che il divario tra prodotto effettivo e potenziale (output gap) sia passato dal 2,1 % del PIL potenziale nel 2001 al – 1,3 % del PIL potenziale nel 2004. In quanto tale, la situazione di crescita modesta registrata nel 2003 e nel 2004 non può essere qualificata come eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita.

(7) Il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo in quanto il disavanzo, dopo aver superato (seppure non di molto) il valore di riferimento nel 2003 e nel 2004, è destinato a superarlo di ampia misura, secondo la Commissione, anche nel 2005 e nel 2006, nell'ipotesi standard di politiche invariate. Ciò indica che il requisito del trattato per quanto concerne il criterio del disavanzo non è soddisfatto.

[1] GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

(8) Inoltre il rapporto debito/PIL, pari a circa il 106-107 % del PIL nel 2004, è nettamente superiore al valore di riferimento del trattato e non è sceso ad un ritmo soddisfacente negli ultimi anni. Il ritmo della riduzione del debito è stato influenzato da operazioni sotto la linea che hanno determinato un incremento del debito stesso. Inoltre, l'attuale livello del saldo primario (inferiore al 2 % del PIL nel 2004) non assicura un percorso di discesa soddisfacente del rapporto debito/PIL. Ciò indica che anche il requisito del trattato per quanto concerne il criterio del debito non è soddisfatto.

(9) Il Consiglio ha analizzato altri fattori significativi inclusi nella relazione della Commissione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato, nonché alcuni altri fattori addotti dalle autorità italiane nella loro lettera del 6 giugno 2005. Conformemente alla relazione del Consiglio Ecofin al Consiglio europeo dal titolo «Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita», la presa in considerazione di altri fattori significativi nella decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo ex articolo 104, paragrafo 6, del trattato, «deve essere pienamente subordinata al principio informatore secondo cui, prima di tenere conto di altri fattori significativi, il superamento del valore di riferimento è temporaneo e il disavanzo resta vicino al valore di riferimento». Nel caso dell'Italia la prima condizione non è soddisfatta. Pertanto, ai fini della decisione del Consiglio ex articolo 104, paragrafo 6, del trattato, nel caso dell'Italia gli altri fattori significativi non vengono presi in considerazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Italia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW